

Codice A1703B

D.D. 21 dicembre 2021, n. 1110

L.R. n. 1/2019. Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025. Procedura di acquisizione diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e s.m.i con utilizzo del Mepa. Determinazione a contrarre e di affidamento. CIG: Z413459681. Impegno di euro 298,90 sul capitolo di spesa 142574/2021. Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2021.



ATTO DD 1110/A1703B/2021

DEL 21/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: L.R. n. 1/2019. Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025. Procedura di acquisizione diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e s.m.i con utilizzo del Mepa. Determinazione a contrarre e di affidamento. CIG: Z413459681. Impegno di euro 298,90 sul capitolo di spesa 142574/2021. Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2021.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. n. 4-439 del 29.10.2019 “Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e sm.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i. ”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

La Commissione Europea ha assunto la decisione del 19 febbraio 2009 concernente la “Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e che, in conseguenza di tale infrazione, lo Stato italiano, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno assunto l'intesa del 29 aprile 2010 sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale.

Il DPCM del 4 giugno 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti e organismi nocivi sul territorio nazionale.

Visto il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio.

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. stabilisce le nuove Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625; in particolare all'art.27 al comma 1 stabilisce che "Servizi fitosanitari regionali, nei territori di propria competenza, effettuano indagini al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine".

Considerato inoltre che il sopracitato Reg. (UE) 2017/625 stabilisce agli artt. 37-42 i requisiti dei laboratori ufficiali e tra questi, quale condizione obbligatoria per la designazione di tutti i laboratori ufficiali di controllo ivi inclusi i laboratori fitosanitari, l'accreditamento ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Considerato il breve tempo di transizione concesso dal sopracitato Reg. (UE) 2017/625 ai laboratori fitosanitari ufficiali per l'ottenimento del rispetto di tale requisito cogente, si rende pertanto necessario tarare le Pipette in uso presso il Laboratorio Fitosanitario della Regione secondo gli standard di qualità richiesti dalla norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2018, al fine di conseguire l'Accreditamento da parte di ACCREDIA, Ente unico di Accreditamento nazionale, per determinate prove e diagnosi di campioni prelevati durante i controlli o altre attività ufficiali del Settore Fitosanitario, a tal scopo quindi è necessario che il certificato di validazione delle temperature sia rilasciato mediante l'impiego di strumentazione certificata ACCREDIA-LAT.

Il Thermomixer Confort Eppendorf è utilizzato dal laboratorio Fitosanitario per le seguenti attività:

- analisi biomolecolari e indagini fitosanitarie nell'ambito dei Programmi d'indagine ufficiale sugli organismi nocivi previsti dalla Direttiva 2000/29/CE, dal D.lgs 214/2005 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) N. 652/2014 art. 19 sul territorio della Regione Piemonte".
- vigilanza fitosanitaria prevista dal Decreto legislativo n. 19 del 02 febbraio 2021 e dai Decreti di lotta obbligatoria;
- analisi di laboratorio per individuare eventuali organismi nocivi presenti nelle liste di quarantena diffuse dall'OEPP (Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes) e per evitare la loro diffusione sul territorio nazionale ed internazionale.

Visto il D.L. 95/2012, l'art. 58 del D.lgs. 50/2016, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

Visto l'art.1 D.L. 76 del 16/7/2020 convertito in nella legge120/2020 e s.m.i. che prevede procedure semplificate di affidamento per i contratti sotto soglia comunitaria ed in particolare il comma 2, lettera a), prevede la possibilità di "*affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000*

euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

Verificato che Consip S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione per forniture comparabile con l'oggetto del presente affidamento e dato atto che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipula dei contratti;

Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa n. prot. 6107/A10000 del 04/04/2017 avente ad oggetto: "Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia".

Visto altresì l'art. 30 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che negli affidamenti le stazioni appaltanti rispettino i principi di economicità, efficacia e tempestività

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la predisposizione di una TD (trattativa diretta) per l'affidamento del Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025.

Preso atto che:

1. è stata avviata la procedura di acquisizione diretta, ai sensi dell'articolo dell'art 1 com.2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i., mediante trattativa diretta, con utilizzo del Mercato elettronico della PA;
2. è stato individuato quale operatore economico la società EPPENDORF s.r.l. , con sede legale in Via Zante 14, 20138 MILANO (MI)-P.IVA 10767630154 - abilitato all'iniziativa "SERVIZI - Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione per: apparecchiature di misurazione, collaudo e prova" in base alla nota specialità del servizio offerto e considerato che l'operatore economico è la casa madre costruttrice dello strumento e rivenditore ufficiale dei Thermo mixer Eppendorf in dotazione del Settore Fitosanitario;
3. è stata indetta una T.D. (trattativa diretta) n. 1956231 con la quale è stato invitato l'operatore economico EPPENDORF s.r.l. con sede legale in Via Zante 14, 20138 MILANO (MI)-P.IVA 10767630154 - abilitato all'iniziativa "SERVIZI - Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione per: apparecchiature di misurazione, collaudo e prova" a negoziare l'offerta per la fornitura del Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025, fissando la spesa presunta di euro 245,00 IVA esclusa, allegando sul portale Mepa la seguente documentazione di gara:
 - a. Condizioni Particolari di Contratto (Allegato A);
 - b. Scheda Tecnica per il Servizio di validazione delle temperature su Thermomixer Confort Eppendorf (Allegato B);
 - c. Patto di integrità dei contratti pubblici Regione Piemonte (Allegato C);
 - d. Modello per la tracciabilità sui flussi Finanziari (Allegato D)

Scaduti i termini per la trattativa diretta l'operatore economico EPPENDORF s.r.l. ha presentato un'offerta pari ad euro 245,00 IVA esclusa per la fornitura del Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025.

Dato atto che l'offerta economica presentata dalla società EPPENDORF s.r.l. :

- sotto il profilo tecnico, corrisponde a quanto dettagliatamente indicato dal Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici nella scheda tecnica per il servizio di certificazione delle temperature su Thermomixer Confort Eppendorf allegata alla presente Determinazione Dirigenziale.
- sotto il profilo economico, il prezzo per il Servizio di validazione delle temperature del

Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025 è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica del servizio richiesto dall'Amministrazione regionale ed in relazione ai prezzi di mercato applicati per servizi analoghi effettuati in passato.

Dato atto che sono state rispettate le fasi delle procedure di affidamento, come previsto dall'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Ritenuto opportuno di:

- approvare l'offerta economica di euro 245,00 IVA esclusa presentata dall'operatore economico EPPENDORF s.r.l. , con sede legale in Via Zante 14, 20138 MILANO (MI)-P.IVA 10767630154 per la realizzazione del Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025 al termine della trattativa diretta n. 1956231 con utilizzo del MEPA;
- aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 1 com.2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge120/2020 e s.m.i, EPPENDORF s.r.l. con sede legale in Via Zante 14, 20138 MILANO (MI)-P.IVA 10767630154 - il Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025 per una spesa di euro 245,00 IVA esclusa;
- affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 1956231 sul mercato elettronico della P.A., all'operatore economico EPPENDORF s.r.l. , con sede legale in Via Zante 14, 20138 MILANO (MI)-P.IVA 10767630154 - abilitato all'iniziativa "SERVIZI - Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione per: apparecchiature di misurazione, collaudo e prova" il Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025 , per una spesa effettiva di euro 245,00 IVA esclusa,
- prendere atto che, come indicato nei dati relativi all'offerta riportati nel documento di stipula, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10 del D.lgs 50/2016, per l'esecuzione del presente affidamento, sono pari a Euro 1,00 (Uno/00) e sono compresi nell'offerta;
- procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società EPPENDORF s.r.l. , per la fornitura del Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025 ;
- allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MePa e contenente i dati della T.D (trattativa diretta) n. 1956231 predisposta dalla stazione appaltante;
- individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, quale "Responsabile unico del Procedimento" (R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- stabilire che per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Dr.ssa Luisa Ricci, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico del Funzionario Dr.ssa Giovanna Mason in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- stabilire che il contratto per l'acquisto del Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025 si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell'art 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la Legge regionale del 15 aprile 2021 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023".

Vista la DGR n. 1 - 3115 del 19.04.2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2021 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.".

Vista la D.G.R. n. 28 – 3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023".

Visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Vista la Legge regionale 29 luglio 2021 n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";

Vista la D.G.R. n. 52- 3663 del 29/07/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023".

Vista la comunicazione prot. n. 11186/A17000 del 28/04/2021 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza, per l'esercizio finanziario in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici ad adottare provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2021.

Stabilito che la spesa di euro 298,90 IVA inclusa per il servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025, trova copertura finanziaria con le risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sull'annualità 2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023.

Ritenuto di impegnare euro 298,90 (di cui euro 53,90 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021 - in favore dell'operatore economico Eppendorf s.r.l. (cod. soggetto n.104690) con sede legale in via Zante 14, 20138 Milano (MI) - P.IVA e Cod. Fiscale 10767630154 - per il servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025. Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2021 euro 298,90

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stabilito che la liquidazione di euro 298,90 sul capitolo di spesa 142574/2021 in favore dell'operatore economico Eppendorf s.r.l. sarà effettuata a regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217,

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato all'acquisizione del Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025 il seguente codice identificativo di gara (CIG) n.Z413459681.

Dato atto che è rispettato il principio di rotazione in quanto l'operatore non risulta affidatario di precedente procedura avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- visto il D.Lgs n. 50/2016 e smi "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- visto il D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni) e s.m.i;
- vista la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908";
- vista la DGR 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema

dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";

- vista la DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- vista la DGR n. 1 - 3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1.di individuare l'operatore economico EPPENDORF s.r.l. , con sede legale in Via Zante 14, 20138 MILANO (MI)-P.IVA 10767630154 - abilitato all'iniziativa "SERVIZI - Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione per: apparecchiature di misurazione, collaudo e prova" sulla base della nota specialità dei beni offerti e in base ad una ricerca su cataloghi specializzati online, per la fornitura del Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025;

2.di approvare l'offerta economica di euro 245,00 IVA esclusa presentata dall'operatore economico EPPENDORF s.r.l. con sede legale in Via Zante 14, 20138 MILANO (MI)-P.IVA 10767630154 per la fornitura del Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025 al termine della trattativa diretta n. 1956231 con utilizzo del MEPA;

3.di aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 1 com.2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i., alla Società EPPENDORF s.r.l. , con sede legale in Via Zante 14, 20138 MILANO (MI)-P.IVA 10767630154 - la fornitura del Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025 per una spesa di euro 245,00 IVA esclusa;

4.di affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 1956231 sul mercato elettronico della P.A., all'operatore economico EPPENDORF s.r.l. , con sede legale in Via Zante 14, 20138 MILANO (MI)-P.IVA 10767630154 - abilitato all'iniziativa BENI – Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica la fornitura del Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025 , per una spesa di euro 298,90 IVA esclusa;

5.di prendere atto che, come indicato nei dati relativi all'offerta riportati nel documento di stipula, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10 del D.lgs 50/2016, per l'esecuzione del presente affidamento, sono pari a Euro 1,00 (Uno//00) e sono compresi nell'offerta;

6.di procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società EPPENDORF s.r.l. , per la fornitura del Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025;

7.di allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione di gara utilizzata all'interno della T.D. (trattativa diretta) n. 1956231:

- a. Condizioni Particolari di Contratto (Allegato A);
- b. Lista di Fornitura (Allegato B);
- c. Patto di integrità dei contratti pubblici Regione Piemonte(Allegato C);
- d. Modello per la tracciabilità sui flussi Finanziari(Allegato D);

8.di allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MePa e contenente i dati della T.D (trattativa diretta) n. 1956231 predisposta dalla stazione appaltante;

9.di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) della L- 120/2020;

10.di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, quale "Responsabile unico del Procedimento" (R.U.P.),la Dr.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

11.di stabilire che per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Dr.ssa Luisa Ricci, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico del Funzionario Dr.ssa Giovanna Mason in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

12.di stabilire altresì che il contratto per l'acquisto Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025 si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell'art 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;

13.di impegnare euro 298,90 (di cui euro 53,90 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021 - in favore dell'operatore economico Eppendorf s.r.l. (cod. soggetto n.104690) con sede legale in via Zante 14, 20138 Milano (MI) - P.IVA e Cod. Fiscale 10767630154 - per il servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort Eppendorf numero di serie 0082100025. Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2021 euro 298,90

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

14. di stabilire che la liquidazione di euro 298,90 sul capitolo di spesa 142574/2021 in favore dell'operatore economico Eppendorf s.r.l. sarà effettuata a regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell'art. 37 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

- Beneficiario: Eppendorf s.r.l. con sede legale in via Zante 14, 20138 Milano (MI) - P.IVA e Cod. Fiscale 10767630154
- Importo: euro 298,90 IVA inclusa
- Dirigente responsabile: Dr.ssa Luisa Ricci
- Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 1 com.2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i. con utilizzo del MePa.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo)

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Allegato

Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1956231
Descrizione	Regione Piemonte Settore Fitosanitario - Servizio di validazione delle temperature dello strumento Thermomixer Comfort Eppendorf
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), L. 120/2020
CIG	Z413459681
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	REGIONE PIEMONTE
Codice Fiscale Ente	80087670016
Nome Ufficio	FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO SCIENTIFICI
Indirizzo Ufficio	Piazza Castello 165 10122 TORINO (TO)
Telefono / FAX Ufficio	0114321482 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	LUISA RICCI /
Soggetto stipulante	LUISA RICCI /
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	EPPENDORF
Codice Identificativo Operatore Economico	10767630154
Codice Fiscale Operatore Economico	10767630154
Sede Legale	VIA ZANTE 14 20138 MILANO (MI)
Telefono	02554041
Posta Elettronica Certificata	COM@EPPENDORF.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	10767630154
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	2/19/96 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IMILANO.UTMILANO4@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO TERZIARIO / SANITÀ E RICERCA VENDITA E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE E CONSUMABILE PLASTICO MONOUSO DA LABORATORIO PER IL MERCATO DELLE SCIENZE DELLA VITA.
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT34Y030690955210000000512
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MONICA MUSSOLINI Codice Fiscale: [REDACTED]

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula*

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	1209819
Offerta sottoscritta da	MONICA MUSSOLINI
email di contatto	COM@EPPENDORF.IT
Offerta presentata il	16/12/2021 16:32
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/04/2022 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 245,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	245,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 1,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA LIVORNO N. 60, C/O ENVIRONMENT PARK PALAZZINA A2L TORINO TORINO - 10144 (TO) PIEMONTE
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA LIVORNO N. 60, C/O ENVIRONMENT PARK PALAZZINA A2L TORINO TORINO - 10144 (TO) PIEMONTE
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

**Elenco Strumenti Eppendorf Per Servizio di
Validazione delle Temperature CIG:
Z413459681**

n.progr.	Modello Strumento EPPENDORF	SERIAL Number	Tipo di Intervento per Validazione delle Temperature
1	THERMOMIXER COMFORT	0082100025	SingTemp ver: Gr Mixer/ThermoStat

Il servizio richiesto relativo alla validazione delle temperature del Termomixer COMFORT sopra indicato deve necessariamente essere effettuato con strumentazione certificata ACCREDIA

Procedura di affidamento diretto con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura del**“SERVIZIO DI VALIDAZIONE DELLE TEMPERATURE DEL THERMOMIXER CONFORT NUMERO DI SERIE 0082100025”****CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DELLA TD N. 1956231**

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore contraente

sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto, con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative all'Iniziativa “SERVIZI - Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature ”** del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA
ART. 3	CORRISPETTIVO
ART. 4	CONDIZIONI DELLA FORNITURA del SERVIZIO - E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
ART. 5	ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 6	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE ,VERIFICA DI CONFORMITÀ
ART. 7	TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 8	PENALI E PROCEDURE
ART. 9	RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 10	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
ART. 11	RISERVATEZZA
ART. 12	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679
ART. 13	OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI
ART. 14	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)
ART. 15	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 16	FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- ALLEGATO A “Scheda Tecnica per il Servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort numero di serie 0082100025”:

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l'indicazione dell'oggetto e del numero di TD, dovranno essere trasmesse **esclusivamente a mezzo portale Me.pa.**

E' pertanto onere dei Concorrenti visitare il suddetto portale acquistinretepa.it prima della presentazione della propria offerta, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.

Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Dr.ssa Luisa Ricci (tel. 011.4322917 fax. 011.4323710 e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it.)

E' individuato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, la Dr.ssa Luisa Ricci, Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici

Il referente amministrativo della procedura in oggetto è la sig. Gabriella Galeotti (tel. 011.4323733 - e-mail gabriella.galeotti@regione.piemonte.it)

il referente tecnico per la presente procedura è la dott.ssa Dr.ssa Giovanna Mason (tel 011-432.5067 e -mail giovanna.mason@regione.piemonte.it)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del Codice dei Contratti Pubblici, il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente procedura negoziata con TD sul Mercato Elettronico di Consip S.p.a., è il servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort numero di serie 0082100025 mediante l'utilizzo di strumentazione certificata **ACCREDIA** E **COMPROVATO DAL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI VALIDAZIONE. IL SERVIZIO SI ESEGUIRA' C/O LA SEDE INDICATA DALL' AFFIDATARIO**
Importo presunto fornitura IVA esclusa:

lotto	CIG	Importo presunto fornitura al netto IVA
Lotto unico - servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort numero di serie 0082100025 mediante l'utilizzo di strumentazione certificata ACCREDIA	Z413459681	245,00 euro

Il servizio offerto dovrà essere conforme alle caratteristiche descritte nelle tabelle allegate

ALLEGATO A “ Scheda Tecnica servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort numero di serie 0082100025”

che fanno parte integrante delle presenti condizioni particolari di fornitura.

L'aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA. Reperibile su sito del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Il Punto Ordinate, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA

La gara sarà ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di aggiudicazione della fornitura.

Questo Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare il servizio senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti.

L'Offerente dovrà presentare i seguenti documenti firmati digitalmente:

1. le presenti “Condizioni Particolari di Contratto”;
2. il “Dettaglio economico”, con l'indicazione dei prezzi unitari e complessivi relativi al servizio le eventuali voci di costo dovute alla spedizione dello strumento. Il totale dell'intero servizio indicato nell'offerta economica dovrà corrispondere alla sommatoria delle voci complessive e singole riportate nel “Dettaglio economico”;
3. Dichiarazione Tracciabilità dei Flussi Finanziari
4. Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regione Piemonte;

Qualora nella compilazione del dettaglio economico i codici prodotto presentassero errori materiali di trascrizione rimanendo invariati gli ulteriori dati economici (prezzo offerto dell'articolo in esame) non si procederà all'esclusione dell'offerta. L'offerente avrà la possibilità di comunicare il codice prodotto corretto rimanendo inalterati gli altri elementi dell'offerta.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

1. Il prezzo complessivo per servizio di validazione delle temperature sarà quello risultante dall'Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante.
2. Il prezzo comprende, tra l'altro:
 - a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
 - b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
 - c) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico-scheda e in generale quanto previsto alle presenti Condizioni generali di contratto.
3. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), così come l'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore. Relativamente all'imposta di bollo e di registro del contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e se dovute sono a carico dell'affidatario.
4. non sono previste nel prezzo le ulteriori parti di ricambio che si rendesse necessario dover sostituire durante l'esecuzione dell'intervento stesso, le quali verranno conteggiate a consuntivo dal fornitore contraente.



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Agricoltura e cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

6. I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

ART. 4 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni particolari di fornitura.

Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura. Il Fornitore contraente si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Il Fornitore contraente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

La sede di effettuazione del servizio è la sede operativa indicata dal Fornitore Contraente in sede di offerta, il quale avrà cura di fornire al tecnico di Riferimento Dr.ssa Giovanna Mason tutte le istruzioni necessarie per l'invio della strumentazione

ART. 5 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore contraente deve essere in grado entro 5 gg lavorativi dalla data di aggiudicazione definitiva di attivare il servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort numero di serie 0082100025 mediante l'utilizzo di strumentazione certificata Accredia al fine di garantire lo svolgimento delle ordinarie attività e limitare i giorni di disservizio. Il non rispetto di tale termine causerà risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con espressa diffida ad adempiere inviata dal Punto Ordinante con posta certificata. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente. All'atto del Servizio il Fornitore contraente dovrà redigere verbale di attivazione come indicato nell'art. 5 delle Condizioni Generali di Contratto.

Il servizio decorrerà a partire dalla data di stipulazione del contratto, documento informatico sottoscritto a mezzo di Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore e caricato a sistema come specificato negli art. 53 delle Regole del Sistema di E-PROCUREMENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio la Stazione appaltante applicherà al Fornitore contraente una penale pari all'1 ‰ dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

Il Fornitore contraente si impegna a contattare entro 5 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto il tecnico di riferimento della stazione appaltante per programmare le modalità e le attività per l'esecuzione del servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort numero di serie 0082100025 che dovrà essere realizzato mediante l'utilizzo di strumentazione certificata ACCREDIA.

ART. 6 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ

Per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico-scheda nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.8.

All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'attivazione, i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), la data ed il numero progressivo dell'Ordine o della TD. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

Il Servizio dovrà essere prestato entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo del Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-scheda, che è da ritenersi termine essenziale



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Agricoltura e cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

a favore del Punto Ordinante per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti in caso di TD. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna.

La data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell'erogazione del Servizio da cui si misura la durata dello stesso.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di Termine del Servizio, il Punto Ordinante ha la facoltà di contestare, mediante comunicazione scritta al Fornitore contraente, eventuali vizi o difformità del Servizio reso rispetto a quanto previsto nel Contratto.

Il Fornitore contraente deve, in tal caso, nel più breve tempo possibile e senza oneri aggiuntivi per il Punto Ordinante, eliminare gli eventuali vizi e/o le difformità contestate ai sensi del comma precedente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.

Al termine delle attività di eliminazione dei vizi e delle difformità rilevate, viene redatto e sottoscritto dalle Parti un "Verbale di Accettazione", che produrrà gli stessi effetti dell'accettazione del Servizio.

Se entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine del Servizio il Punto Ordinante non effettua alcuna contestazione al Fornitore contraente, il servizio si intende automaticamente e tacitamente accettato. In tal caso la data di accettazione del Servizio corrisponderà al decimo giorno successivo alla data di termine del Servizio.

Al momento della prestazione dei Servizi, e comunque entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi, secondo i termini e con le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n.50/2016. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente.

Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Servizi resi, o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Servizi resi, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso.

L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore contraente da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

ART. 7 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I Fornitori contraenti dovranno emettere fattura in formato elettronico per ciascuna sede di effettuazione del servizio. La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo al lotto aggiudicato (Codice Identificativo Gara);

- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- il numero di TD
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".
- il dettaglio del costo di ogni singola voce

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1**.

Indipendentemente dalla sede di effettuazione del servizio, la fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato a **30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica sul sistema di Interscambio S.d.I** da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall' art.30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art.1224 comma 2 del codice civile.

Il Fornitore contraente ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici dimostri che il ritaTD nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 8 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini previsti all'art. 4 delle presenti condizioni particolari di fornitura per la prestazione dei servizi o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Punto Ordinate potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Punto Ordinate applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dal Punto Ordinate per iscritto tramite PEC. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinate nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinate ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Punto Ordinate potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinate di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

ART. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante pec al Fornitore contraente la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ. (Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante PEC, senza necessità di diffida

od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell' Fornitore contraente;
- b) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c) per cessione del contratto o subappalto da parte del Fornitore contraente che non risultano autorizzati dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici;
- d) qualora il Fornitore contraente non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e) l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul Fornitore contraente al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il Fornitore contraente è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro fornitore.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili al Fornitore contraente, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante pec al Fornitore contraente. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente.

ART. 10 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al fornitore contraente sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore contraente inadempiente.



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Agricoltura e cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

L'affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore contraente inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.

Al Fornitore contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del Fornitore contraente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore contraente inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

ART 11- RISERVATEZZA

Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore.

Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore contraente medesimo a gare e appalti.

ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E DEL GDPR 2016/679

I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”;

i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il servizio di validazione delle temperature del Thermomixer Confort numero di serie 0082100025 per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 50/2016 e smi, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

i dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:

- a) dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
- b) istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
- c) soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- d) corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
- e) altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;

il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici . Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;

i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il periodo 12 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte). i dati personali riferiti all'operatore economico riportati nei documenti contrattuali sottoscritti fra le parti saranno conservati per un periodo illimitato (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte)

i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;



*Direzione Agricoltura e cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it piazza Castello 165, 10121 Torino;

il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici pro-tempore e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;

il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte nonché CONSIP per tutto ciò che è conservato ed inviato sul portale MePa;

l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART. 13 – OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento del trattamento dei dati personali;

Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 14 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023 nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvate con D.G.R. n.1-3082 del 16 aprile 2021 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 6.4 (Codice di comportamento);
- la Misura 6.10 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001);
- la Misura 6.14 (Protocolli di legalità o patti di integrità).

ART. 15- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.



*Direzione Agricoltura e cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 16- FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali/Particolari di contratto l'operatore economico/ Fornitore contraente dichiara di aver preso visione "dell'ART. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679" , fermo quanto previsto dall'Art 6 comma 1 lett. B) del medesimo regolamento.

*Per Accettazione il Fornitore
Contraente
Firmato Digitalmente*